missione, questo articolo non sarebbe stato necessario, essendo a ritenere che la questione sia stata risolta con l'aggiunta che abbiamo proposta all'articolo 16, e che è votata.

Con l'articolo 16, infatti, si è stabilito un termine di due mesi prima che la Camera agrumaria incominci a funzionare; e si è inteso che in questa guisa possa essere liquidato ampiamente il passato. Come io dicevo nella relazione, non volevamo, nè potevamo, fare una indagine intorno all'ammontare dello *stock* e alla sua distribuzione geografica e diremo pure giuridica, cioè specialmente in relazione ai depositi; nè potevamo occuparci della portata dei contratti in corso e degli altri possibili, della loro prova, validità, ecc. Ecco perchè ci limitammo a proporre un termine intermedio fra oggi e il pieno funzionamento della Camera.

Ma quando, nella discussione fatta l'altro giorno, si tornò sul concetto di una ulteriore disposizione tendente a pareggiare le condizioni di quanti han parte nella produzione e nel commerco del citrato di calcio, e specialmente facendo intendere che tutti possano partecipare al beneficio della vendita fin dal primo momento, noi, unicamente per l'amor della concordia, abbiamo consentito. Se non che, dopo questo, non crediamo assolutamente di poter andare più in là.

Aggiungo che, se la disposizione dell'articolo 16 già votata dice che il funzionamento della Camera agrumaria non potrà essere anteriore al primo settembre 1908, le nuove disposizioni che andiamo aggiungendo renderanno necessario che il funzionamento medesimo non sia nemmeno posteriore a tale data.

Tardare significherebbe compromettere l'efficacia della legge, e contrasterebbe con l'urgenza che, dinanzi alla voce del paese, ci ha condotto nella proposizione, nello studio, nella discussione, e nella votazione di questa legge. Su ciò, la Commissione si affida al Governo; il quale terrà conto del bisogno manifestato, e anche del modo come la legge va formandosi con disposizioni aggiunte in questa discussione.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non può parlare due volte.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 21 concordato tra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Vengono ora alcuni emendamenti relativi alle disposizioni transitorie.

Gli onorevoli Faranda, Ludovico Fulci, Florena, Montemartini, Buccelli, Paniè, Giovanni Alessio, Turco, Dell'Acqua, Celesia, Mango, Furnari, Di Sant'Onofrio, Larizza, Arigò, Orioles, Scaglione, Tasca, Nitti, Valentino propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« Il prezzo in base al quale potranno farsi le anticipazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, sul citrato di calce e agrocotto che saranno depositati alla Camera agrumaria infra il 31 dicembre 1908, non dovrà eccedere la media dei prezzi verificatisi nei sei mesi precedenti il giorno del deposito ».

L'onorevole Faranda ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

FARANDA. La legge che noi discutiamo è stata fatta tumultuariamente e sotto le pressioni dei produttori di agrumi e partendo da un preconcetto che se fosse vero è gravissimo e cioè che esista all'estero ed all'interno un *trust* per fare deprezzare il citrato di calce.

Bene o male a questo concetto è informata la legge.

D'altro canto un'aura di sospetti si è riversata sul disegno di legge che noi discutiamo e si è detto e si dice: guardate, nessun benefizio ne verrà ai coltivatori di limoni, e qui si è voluto disciplinare solamente una parte della produzione agrumaria e cioè il citrato di calce, perchè di questa merce, per speculazioni forse sbagliate, si trovano in possesso alcune Società, e ciò è tanto vero che nella legge non si parla della crisi di un altro derivato, e cioè dell'essenza di limone, e ciò perchè nè la Citrica nè le altre Società posseggono essenza.

Io mi sono preoccupato solamente di questo, del danno che potrebbe capitare ai produttori di limoni se questa grande quantità di citrato, che si afferma di esistere, si lasciasse libera di premere sul mercato futuro coi privilegi accordati dalla presente legge.

Ecco la ragione per cui mi sono indotto a presentare quest'articolo aggiuntivo che stiamo discutendo; il concetto da cui sono partito, ripeto, si basa sopra una supposizione fatta dagli avversari a questa legge, che essa non si possa svolgere a benefizio dei produttori di limoni, ma a beneficio di chi possegga citrato di calce.

Infatti domani si potrebbe verificare una